



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 55 del 24 maggio 2019

OGGETTO Aries Scarl: determinazioni.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria		X
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese	X	
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X

Il Presidente richiama i contenuti della delibera n. 48 del 29 aprile 2019 con la quale aveva relazionato in merito alla necessità di ricostituire il capitale sociale di Aries scarl nonché di intervenire con alcune modifiche statutarie per la società stessa.

Ricorda quindi che il Collegio dei Revisori dei Conti di Aries scarl ha dato – il 12 aprile scorso - parere favorevole al bilancio della società mentre il Collegio dei Revisori della Camera ha dato – il 27 maggio scorso - parere favorevole al bilancio dell'azienda speciale Aries.

Constata che il CdA della società ha approvato il budget preventivo d'esercizio con delibera n. 7 del 6 maggio 2019 garantendo in tal modo continuità aziendale in sintonia con le disponibilità di bilancio della Camera di Commercio in relazione ai servizi richiesti.

Fa quindi presente che l'aumento di capitale è un atto giuridicamente obbligatorio per riportare lo stesso ai minimi previsti di legge ed è conseguentemente al di sopra di qualsiasi parere anche del Collegio sindacale in quanto assolutamente vincolante.

Fa presente, inoltre, che la Giunta si riserva di dare gli indirizzi previsti dall'art. 19 comma 5 del Testo Unico sulle partecipate in una prossima riunione



(segue) Delibera di Giunta camerale n. 55 del 24 maggio 2019

nonché di intervenire sul capitale della società in relazione all'aumento del Capitale sociale della stessa ed all'ingresso di nuovi soci.

Sottolinea inoltre che – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 175/16 - la necessità di riportare il capitale al minimo previsto dal Codice Civile opera in deroga da qualsiasi piano di ristrutturazione e dalla richiesta di parere agli organi preposti.

Conclude affermando che, in relazione all'obbligatoria modifica dello Statuto di variazione del Capitale sociale, si ritiene logico aggiornare lo stesso attualizzandolo in taluni suoi contenuti all'avviata operatività di Aries e alla riscontrata opportunità di semplificare il funzionamento della stessa rendendo tale Statuto più efficiente e raccordando l'impresa in maniera sempre più stringente alla programmazione dell'Ente camerale di cui è braccio operativo.

Interviene quindi il Consigliere Ciarrocchi per illustrare le proposte di modifica dello Statuto.

La Giunta camerale,

udita la relazione del Presidente e condividendone il contenuto;

udito altresì l'intervento del consigliere Ciarrocchi e ritenute le proposte modifica allo Statuto illustrate coerenti con gli enunciati obiettivi di semplificazione ed efficientamento dell'azione di Aries Scarl;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

viste le modifiche statutarie illustrate dal consigliere Ciarrocchi;

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;

all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di approvare l'aumento del capitale sociale di Aries Scarl proporzionalmente alle quote possedute fino all'importo minimo previsto per legge di euro 10.000,00 ;



(segue) Delibera di Giunta camerale n. 55 del 24 maggio 2019

2. di approvare le proposte di modifica dello Statuto di Aries Scarl, illustrate dal consigliere Ciarrocchi, nel testo allegato al presente provvedimento;
3. di dar mandato al Presidente o a suo delegato di esprimere tali volontà in sede assembleare.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All.

STATUTO DELLA

"ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Articolo 1 - Denominazione e natura

1.1. È costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di "ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata".

1.2. La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche.

1.3. La Società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993.

1.4. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio del controllo analogo.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha la sede legale in Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1. La Società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

3.2. La Società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei,

al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e valorizzazione del territorio e aumento della competitività del sistema imprenditoriale del territorio, il tutto con particolare riferimento all'area della Venezia Giulia.

3.3. La Società svolge su richiesta dei propri consorziati le seguenti attività:

a) attività a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità nonché di orientamento e formazione per le imprese;

b) azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);

c) ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio;

d) preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri;

e) supporto nella facilitazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso progetti specifici;

f) realizzazione di fiere e manifestazioni sul territorio della Venezia Giulia, nonché attività di marketing territoriale per lo sviluppo del turismo;

g) attività di comunicazione strategica e operativa e gestione delle relazioni istituzionali;

h) redazione e/o partecipazione alla redazione di strategie di sviluppo locale sulle filiere di interesse del territorio;

i) assistenza nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione in iniziative di promozione del territorio e dei servizi alle imprese;

l) azioni di promozione del territorio, promozione di iniziative e progetti e partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo del turismo;

m) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi della Camera di Commercio della Venezia Giulia per la nascita e lo sviluppo delle imprese e per lo sviluppo del territorio.

3.4. Resta inteso che la società potrà svolgere le summenzionate attività anche a favore di altre realtà non consorziate nei limiti e modalità di cui al punto 3.1

3.5. Nell'ambito delle finalità consortili la Società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed

internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, sempre salvaguardando la prevalenza dell'attività della Società in favore dei propri consorziati.

3.6. Sono escluse le attività disciplinate dalla Legge N. 216/1974, N. 77/1983, N. 197/1991 e dai Decreti Legislativi N. 415/1996 e N. 58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle Leggi N. 1966/1939 e N. 1815/1939.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

4.1 Domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 6 - Soci

6.1. In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi prestati, possono essere soci della Società, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della Società quali ad esempio i Comuni delle già provincie di Trieste e Gorizia.

Articolo 7 - Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro ~~150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)~~ 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 Il capitale sociale può essere costituito da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

7.3. Il capitale sociale potrà essere aumentato per estendere la compagine sociale a nuovi soci ricompresi nelle categorie di cui al precedente articolo 6 ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze operative della società per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale e comunque nei casi di legge.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote

8.1. E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 e salvo il diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri soci secondo la procedura di cui infra.

8.2. Il socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro socio o a soggetto non socio purchè in possesso dei requisiti per essere socio secondo quanto stabilito all'articolo 6,

dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata a.r. - inviata per conoscenza al Consiglio di Amministrazione - indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla partecipazione già posseduta.

8.3. Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata a.r. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci una ulteriore partecipazione.

8.4. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

8.5. Qualora la partecipazione per la quale è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà - dandone previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. - liberamente alienare detta partecipazione in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.6. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.7. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

8.8. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi della partecipazione non sarà opponibile nè alla Società nè ai soci.

8.9. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale.

8.10. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

8.11. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione/trasferimento di diritti reali sulle medesime, purchè effettuati nel rispetto delle norme di

legge ed in conformità alle disposizioni dettate in materia dallo Statuto sociale, hanno effetto di fronte alla Società, a seguito dell'avvenuta pubblicità nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Articolo 9 - Contributi dei Soci

9.1. La Società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci secondo le modalità, i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea e nel rispetto delle norme di legge:

a) i contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società;

b) i contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Articolo 10 - Obblighi dei Soci

10.1 I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni sociali..

Articolo 11 - Recesso - Esclusione - Rimborso

11.1 Il socio che - ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile - intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.11.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.3 L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della società.

11.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla società. Nel caso in cui il rimborso avvenga mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi e comunque avente i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in

proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci; in considerazione delle finalità consortili della Società non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del valore delle quote di partecipazione da liquidare le riserve ed i fondi comunque denominati costituiti o derivanti da contributi pubblici. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile e le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso, in dipendenza della natura consortile della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5. In caso di grave ritardo nell'adempimento degli obblighi consortili di statuto, può essere disposta l'esclusione del socio.

11.6. Costituisce giusta causa di esclusione il mancato possesso da parte del socio dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.

11.7. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando a maggioranza assoluta del capitale avente diritto al voto. Il socio nei confronti del quale è proposta l'esclusione non può partecipare alla relativa deliberazione e la quota ad esso intestata non concorre a determinare il quorum deliberativo. La partecipazione del socio escluso deve essere offerta in proporzione delle rispettive quote ai soci residui o a terzi ricompresi nelle categorie previste dal precedente articolo 6 concordemente individuati dai soci residui. Per la determinazione del valore della quota del socio escluso si applica quanto previsto dal precedente articolo 11.4.

Articolo 12 - Organi sociali

12.1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci.

12.2. È fatto divieto di istituire la carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ed organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

13.1. L'Assemblea determina gli obiettivi strategici e adotta le decisioni significative della Società, secondo le disposizioni di legge in vigore. L'Assemblea delibera

con le presenze e le maggioranze previste dalla Legge.

13.2. L'Assemblea dei Soci assume le seguenti determinazioni:

a) nomina e revoca l'Organo Amministrativo stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

b) nomina e revoca i Sindaci stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

c) nomina i componenti e il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'articolo 20 dello statuto;

d) nomina il soggetto a cui è eventualmente demandata la revisione legale dei conti;

e) delibera in ordine alle linee generali di azione e agli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;

f) delibera in ordine alla determinazione e l'assetto della struttura organizzativa della Società;

g) approva il bilancio d'esercizio;

h) ~~esamina ed approva la relazione annuale sul programma di gestione e le eventuali modifiche la relazione sulla gestione;~~

i) decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società e di eventuali recessi e stabilisce l'eventuale esclusione del socio inadempiente;

j) individua i criteri di determinazione degli eventuali contributi dei soci;

k) approva, modifica e revoca il piano di investimenti e ne monitora l'esecuzione;

l) delibera e determina l'esercizio dell'attività ulteriore rispetto alla riserva di più dell'80% del fatturato a favore delle amministrazioni socie in funzione delle direttive emanate da Unioncamere secondo le disposizioni di legge in vigore.

13.3. Nel rispetto delle formalità di cui all'art. 2480 Codice Civile e con i quorum previsti dall'art. 2479 bis del Codice Civile l'Assemblea delibera:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) l'emissione di eventuali titoli finanziari di debito;

d) sull'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Società, e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;

e) su ogni altra materia per la quale la legge richiede

dette formalità.

Articolo 14 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 bis e 2478 bis del Codice Civile, è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che gli amministratori intendano o debbano sottoporre ai soci determinazioni rilevanti. Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa dalla prima, con specificazione che l'Assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

14.2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certificata e la posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.5. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile. Ciascun soggetto potrà rappresentare in Assemblea al massimo tre soci.

14.6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

14.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di sua assenza o rinuncia dal soggetto eletto dall'Assemblea.

14.8. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato a tal fine in

apertura di seduta dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

14.9. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dal comma 3 dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge o dagli articoli del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

14.10. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio/videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, anche per delega;
- vengano garantiti il regolare svolgimento della adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto; la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 15 - Organo Amministrativo

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, e tra questi il Presidente, nominati dall'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Unico tutte le attribuzioni previste nel presente statuto in relazione all'Organo Amministrativo e al suo Presidente sono da riferirsi all'Amministratore Unico. L'incarico di Amministratore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

15.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più

amministratori, si provvede a norma di legge.

15.3. Nel caso di nomina di un Consiglio, la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e Sindaci e che la scelta sia fatta nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 120/2011.

15.4. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea e non può superare quanto previsto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

15.5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

15.6. Il Consiglio può conferire deleghe di gestione ~~ad un solo Amministratore. Al Presidente possono esser conferite deleghe solo se preventivamente autorizzate dall'Assemblea~~ ad uno o più Amministratori.

15.7. Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

15.8. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei più ampi poteri di amministrazione della Società e di deliberazione in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto di quanto riservato all'Assemblea dei soci

16.2. L'Organo Amministrativo:

- a) predispone il bilancio;
- b) approva il budget preventivo di esercizio;
- c) nomina e revoca il Direttore, di cui determina le attribuzioni, i poteri, ivi compresi quelli di impegno economico e finanziario per la Società, e il trattamento economico secondo il vigente CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
- d) assume i dirigenti e il personale secondo i rispettivi contratti collettivi di comparto;
- e) redige le relazioni e i rapporti prescritti dalla legge.

~~f) assume o ratifica determinazioni del Presidente o del Direttore in merito a manifestazioni di interesse per la selezione di fornitori di servizi necessari allo svolgimento delle attività societarie;~~

16.3. L'Organo Amministrativo inoltre valuta l'adozione:

- di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

- di un programma di responsabilità sociale d'impresa in conformità con le raccomandazioni della Commissione europea.

~~16.4. La firma sociale della Società e la legale rappresentanza spettano al Presidente o all'Amministratore unico.~~

La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente o all'Amministratore Unico.

La firma sociale spetta al Presidente, all'Amministratore Unico, agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri di delega conferiti, e al Direttore, nell'ambito delle attribuzioni dei suoi poteri e impegni, se conferiti.

Articolo 17 - Convocazione, riunione, deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio sindacale.

17.2. La convocazione dell'Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro strumento elettronico di cui sia possibile accertare l'invio e la ricezione.

17.3. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei voti.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per video o ~~tele~~ audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. ~~Il verbale della riunione dovrà circolare tra i componenti dell'Organo Amministrativo ed essere debitamente firmato da ognuno di loro.~~

17.5. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal

segretario nominato dal Consiglio stesso.

17.6. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio e tutti i componenti del collegio, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.7. L'Amministratore Unico può chiedere al collegio sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al collegio sindacale.

17.8. L'Amministratore Unico si avvale di un segretario, scelto tra i dipendenti e i collaboratori della Società.

17.9. Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

Articolo 18 - Direttore

18.1. Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo. Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle loro delibere. **Al Direttore possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione poteri di delega, ivi compresi la firma sociale, la capacità di assumere impegni economici e finanziari, nei limiti stabiliti dalle delibere del Consiglio stesso.**

18.2. Ad esso spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 16.

18.3. L'incarico di Direttore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 19 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

19.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale o il

Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile e ne determina il compenso. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dal Codice Civile.

19.2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di presidente e due sindaci supplenti.

19.3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

19.4. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

19.5. L'incarico di sindaco può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

19.6. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 - Comitato per il controllo analogo

20.1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

20.2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

20.3. Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti, di cui uno con

funzioni di Presidente. I suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

20.4. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

20.5. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

Articolo 21 - Bilancio

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio sociale, corredato dalla ~~relazione sulla gestione una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.~~

21.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

~~21.3. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.~~

Articolo 22 - Scioglimento della società

22.1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

22.2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

Articolo 23 - Clausola arbitrale

23.1. Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativa al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti della società, dei soci o degli organi sociali ovvero instaurata nei loro confronti da questi ultimi è

deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente secondo diritto, con lodo impugnabile.

23.2. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede sociale.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di società consortili a r.l.